

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dagli Avvocati, Signori:

UGO CAMPESE – PRESIDENTE

LUIGI BOCCALONE – COMPONENTE

MARIO VERRUSIO – COMPONENTE

riunito in conferenza personale di tutti gli arbitri, presso la sede dell'arbitrato, fissata con ordinanza del 17 ottobre 2008, in Benevento alla Via Filippo Raguzzini, numero 10, presso lo Studio dell'Avvocato Ugo Campese, ha deliberato oggi 9 febbraio 2009 il seguente

LODO

nella controversia insorta

TRA

il **GEOMETRA ALDO DELLI CARRI**, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Pace Vecchia, numero 39, presso lo Studio dell'Avvocato Natascia Delli Carri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di nomina di arbitro del 26 aprile 2007,

E

l'**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore*, Avvocato Umberto del Basso De Caro, con sede in Benevento alla Via Tommaso Mommsen, numero 6, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Giuseppe Pasquali, numero 31, presso lo

Studio dell'Avvocato Pellegrino Cavuoto che lo rappresenta e difende in virtù di determina del Direttore Generale, Dottore Francesco Mauro, numero 94 del 18 maggio 2007 e procura a margine dell'atto di nomina di arbitro del 21 maggio 2007;

PROMOSSO

in forza della clausola compromissoria di cui all'articolo 6 della convenzione di incarico del 24 giugno 2002, che di seguito si trascrive: *“Tutte le controversie che insorgeranno relativamente agli obblighi dei contraenti, che non si potranno definire in via bonaria, saranno definite mediante lodo arbitrale.”*.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 26 aprile 2007 il Geometra Aldo Delli Carri, a mezzo del proprio difensore Avvocato Natascia Delli Carri, esponeva:

“1. che, con ordine di servizio prot. n. 3674 del 15.04.2002, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Benevento, in persona del Direttore Generale, dott. Gustavo D'Alessio, conferiva al geom. Delli Carri Aldo l'incarico di direttore dei lavori come in oggetto, (l'oggetto riguardava il conferimento di incarico di Direzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardo la ditta S.E.I.T. sas Via Torre della Catena – Benevento) per tutti quei lavori precedentemente ordinati ed eseguiti, ordinati e non ancora eseguiti. Si precisa che la S.V. sarà responsabile della contabilità degli stessi. Stante la urgenza e la particolare natura dei lavori,

userà gli stessi patti e condizioni che regolarono i lavori di Somma Urgenza. Il compenso professionale, sarà regolato dalla Convenzione in corso di rideterminazione e rinnovo.””;

*“2. che, il compenso per il suddetto incarico conferito al geometra, così come espressamente stabilito dalla predetta nota, veniva regolato dalla convenzione stipulata in data 24 giugno 2002. La predetta convenzione, quanto al pagamento degli onorari per l’attività prestata dal geom. Delli Carri, stabiliva **all’art. 3** che l’onorario, per le sue accennate prestazioni, viene corrisposto in base alla legge 144/49, art. 32 così come modificata dal D.M. 569/93 che fissa gli onorari per i lavori a vacanza”;*

“3. che, l’attività svolta dal geometra Delli Carri, su incarico dell’Ente, è consistita nella ricognizione e contabilizzazione dei lavori eseguiti dalla ditta Seit nell’anno 2002”;

“4. che, alcun dubbio vi è sulla effettiva esecuzione dei lavori ricoglitati e contabilizzati dal Delli Carri, su incarico dell’Ente per i quali, però, non è stato corrisposto alcun compenso. Orbene, l’effettivo e regolare svolgimento dell’attività ad opera del geometra Delli Carri è confermato anche dalla consulenza redatta, su incarico dello Iacp, dal geometra Di Dio. Quest’ultimo, con missiva del 09.02.2006, avendo ricevuto incarico dallo Iacp di verificare l’escuzione dei lavori ad opera della ditta seit, ricoglitati e contabilizzati dal geometra Delli Carri, invitava quest’ultimo a partecipare alle

operazioni peritali da effettuarsi direttamente sui luoghi. In conseguenza di ciò, il geometra Delli Carri si rendeva subito disponibile e, insieme con il consulente tecnico, geometra Di Dio, e con la ditta seit, procedeva ad effettuare ben 106 sopralluoghi. Ebbene, il geometra incaricato dallo IACP, nella propria relazione, confermava la effettiva esecuzione delle opere e come effettivamente le spese contabilizzate avessero trovato riscontro nelle opere eseguite”;

“5. che, il Delli Carri, in virtù dell’attività espletata su incarico dell’Ente è creditore della somma di € 106.780,11”;

“6. che, nonostante vari solleciti nulla è mai stato corrisposto dallo IACP per l’attività prestata dal geometra Delli Carri in virtù dell’incarico allo stesso conferito con determina prot. n. 3674 del 15.04.2002, il cui compenso risulta regolato dalla convenzione del 24.06.2002. L’esecuzione della suddetta prestazione ad opera del Delli Carri, svolta su incarico dell’Ente, è stata dallo stesso riconosciuta ed accettata non avendo obiettato nulla sia in ordine alla esecuzione dei lavori sia in ordine all’importo dal geometra richiesto”;

“7. che lo IACP, in persona del suo legale rapp.te p.t., facendo propria una interpretazione del tutto personale ed arbitraria della convenzione di incarico sopra riportata, nonché della nota prot. n. 3674/2002, ha posto in essere rilevanti inadempimenti alle obbligazioni scaturenti dalle stesse”;

“8. che l’esponente, non essendo dato capire il perché l’Ente non

abbia provveduto a liquidare il compenso dovuto per l'attività prestata, ha chiesto a più riprese, invocando la corretta e leale interpretazione della convenzione del 24.06.2002, regolante il compenso per i lavori di cui all'incarico della nota prot. n. 3674/2002, l'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, non ottenendo alcuna risposta”;

“9. che, come emerge anche dalla relazione del consulente dello Iacp, geom. Di Dio, i lavori eseguiti hanno comportato un aumento sensibile del patrimonio immobiliare, sia in termini di valore commerciale che in termini di maggiori possibili rendite locative e, quindi, un arricchimento del patrimonio immobiliare dell'Ente”;

“10. che, pertanto, vi è stato un indebito arricchimento da parte dell'Ente, ex art. 2041 c.c., il quale statuisce “chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultima della relativa diminuzione patrimoniale”, nonché la violazione dell'art. 36 della Carta Costituzionale, secondo cui “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto”. Infatti, il geometra Delli Carri ha svolto l'opera professionale di cui chiede il pagamento, né, tantomeno, vi è mai stata sul punto alcuna contestazione da parte dell'Ente; per tale opera professionale non è stato retribuito così come previsto dall'art. 36 della Costituzione; l'Ente si è arricchito dell'opera dallo stesso

eseguita, ricavandone beneficio”;

“11. che la controversia tra le parti non è stata composta”;

“12. che all’art. 6 della più volte richiamata convenzione è stata inserita la clausola compromissoria qui di seguito riportata:

“tutte le controversie che insorgeranno relativamente agli obblighi dei contraenti, che non si potranno definire in via bonaria, saranno definite mediante lodo arbitrale””.

In detto atto nominava il proprio arbitro nella persona dell’Avvocato Luigi Boccalone e sottoponeva al costituendo Collegio Arbitrale i seguenti quesiti:

“A. accertare e dichiarare che l’esponente, geometra Delli Carri Aldo, ha regolarmente eseguito la prestazione oggetto dell’incarico di cui alla nota prot. n. 3674 del 15.04.2002, regolata dalla convenzione del 24.06.2002 e, quindi, ha proceduto alla ricognizione e contabilizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla ditta S.E.I.T. nell’anno 2002”;

“B. accertare e dichiarare, di conseguenza, che il geometra Delli Carri Aldo è creditore nei confronti dello IACP di Benevento, per lavori eseguiti e non pagati, della somma di € 106.780,11, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare accertata nel corso del procedimento”;

“C. accertare e dichiarare che vi è stato un indebito arricchimento dello IACP, ex art. 2041 c.c., avendo lo stesso utilizzato la prestazione svolta dal professionista su suo

incarico e mai pagata”;

“D. condannare, per l’effetto, il debitore I.A.C.P. di Benevento, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del geometra Delli Carri della predetta somma di € 106.780,11, o di quella diversa eventualmente determinata, anche con equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui il credito è divenuto esigibile e fino all’effettivo soddisfo”;

“E. condannare lo IACP, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato per fattane anticipazione”;

“F. condannare lo IACP, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e dei compensi da corrispondere al Collegio Arbitrale”.

Con atto del 21 maggio 2007 l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore*, Avvocato Umberto Del Basso De Caro, a mezzo del proprio difensore, Avvocato Pellegrino Cavuoto, in via principale, eccepiva la inapplicabilità della clausola compromissoria di cui alla convenzione del 24 giugno 2002 alla *causa petendi* ed al *petitum* di cui all’avverso atto di nomina di arbitro e di domanda di arbitrato; in via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda per inammissibilità ed infondatezza.

In detto atto nominava proprio arbitro l'Avvocato Mario Verrusio.

Con verbale del 30 maggio 2007 i due arbitri nominati dalle parti, riservando al costituendo collegio ogni valutazione in ordine alla validità della clausola arbitrale, ritenevano che nella specie si versava nell'ipotesi prevista dall'articolo 809 c.p.c. e che, pertanto, era rimessa alle parti l'eventuale accordo sulla nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente o, in mancanza, al Presidente del Tribunale di Benevento nei modi previsti dall'articolo 810 c.p.c..

A seguito di istanza del Geometra Aldo Delli Carri del 2 luglio 2007 il Presidente del Tribunale di Benevento nominava terzo arbitro con funzioni di Presidente l'Avvocato Fulvio Facchiano.

In data 31 luglio 2007 si costituiva il Collegio Arbitrale il quale: fissava la sede dell'arbitrato in Benevento alla Via Pacevecchia, numero 5, presso lo Studio dell'Avvocato Fulvio Facchiano; nominava Segretario l'Avvocato Massimiliano Tomaciello; determinava un anticipo di euro 4.800,00, oltre accessori (sulla somma euro 4.500,00), da corrispondersi per ciascun arbitro a carico delle parti; fissava l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 17 settembre 2007, ore 19,30, invitando le stesse a depositare tutta la documentazione occorrente per la risoluzione della controversia.

All'udienza del 26 settembre 2007 il Collegio Arbitrale si riservava di decidere le questioni preliminari, ed all'esito di assegnare ulteriori termini processuali, autorizzando il deposito di

note scritte fino al 15 ottobre 2007.

Previa disposizione della comparizione personale delle parti e deposito di ulteriore documentazione il Collegio Arbitrale, all'udienza del 23 aprile 2008, si riservava assegnando alle parti il termine fino al 6 maggio 2008, ore 19,00, per il deposito di comparse conclusionali e quello successivo fino al 16 maggio 2008 per il deposito di memorie di replica.

Depositati gli atti difensivi nei termini assegnati, con provvedimento del 28 giugno 2008 il Collegio Arbitrale scioglieva la riserva assunta: dando preliminarmente atto di avere ricevuto il 5 maggio 2008 la richiesta congiunta delle parti di proroga del termine di mesi tre per il deposito del lodo ai sensi dell'articolo 820, lettera a), secondo comma, c.p.c.; fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 7 luglio 2008, ore 19,30; assegnando alle stesse il termine perentorio fino a tale data per la eventuale integrazione delle definitive richieste istruttorie.

All'udienza del 7 luglio 2007 il Collegio arbitrale ammetteva le prove testimoniali, dirette ed indirette, articolate dalle parti e fissava per l'espletamento l'udienza del 17 luglio 2008, ore 19,30, riservandosi all'esito ogni provvedimento in ordine alle ulteriori richieste delle parti.

Detta udienza non si teneva per l'improvviso decesso dell'Avvocato Fulvio Facchiano che determinava la sospensione del giudizio.

A seguito di istanza del 2 settembre 2008 presentata dal Geometra

Aldo Delli Carri il Presidente del Tribunale di Benevento nominava, in sostituzione dell'Avvocato Fulvio Facchiano, terzo arbitro con funzioni di Presidente l'Avvocato Ugo Campese, con provvedimento del 23 settembre 2008 notificato agli arbitri ed all'altra parte il 1° ottobre 2008.

In data 17 ottobre 2008, con accettazione della nomina da parte dell'Avvocato Ugo Campese, si ricostituiva il Collegio Arbitrale, il quale all'unanimità dediceva di: spostare la sede dell'arbitrato alla Via Filippo Raguzzini, numero 10, presso lo Studio dell'Avvocato Ugo Campese; confermare Segretario l'Avvocato Massimiliano Tomaciello; prorogare il termine per la pronuncia del lodo di centottanta giorni ex articolo 820, terzo comma lettera d), c.p.c.; fissare alle parti il termine fino al giorno 5 novembre 2008, ore 19,00, per il deposito presso la sede dell'arbitrato di tutti gli atti e fascicoli di parte in precedenza prodotti e successivamente ritirati; fissare l'udienza del 10 novembre 2008, ore 18,30, per l'assunzione della prova testimoniale sui capitoli di prova e con i testi già ammessi; riservarsi, all'esito della prova per testi, di disporre eventuale consulenza tecnica d'ufficio.

All'udienza del 10 novembre 2008, previa escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi, il Collegio Arbitrale si riservava di decidere se disporre consulenza tecnica d'ufficio o fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni ed assegnava alle parti il termine fino al 24 novembre 2008, ore 19,30, per il deposito di note difensive.

Con ordinanza del 10 dicembre 2008 il Collegio Arbitrale, ritenuto non necessario né opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio per determinare gli onorari a vacazione richiesti dal Geometra Delli Carri (poiché gli stessi potevano essere facilmente quantificati in base ad un semplice calcolo matematico su di un coefficiente fisso), fissava l'udienza del 19 dicembre 2008, ore 19,00, per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le rispettive conclusioni il Collegio Arbitrale, all'udienza del 19 dicembre 2008, assegnava alle parti il termine fino al 15 gennaio 2009, ore 19,00, per il deposito di comparse conclusionali e l'ulteriore termine fino al 22 gennaio 2009, ore 19,00, per il deposito di memorie di replica; fissava, altresì, l'udienza del 26 gennaio 2009, ore 19,00, per la discussione della causa.

Previo deposito degli atti conclusionali nei termini assegnati all'udienza del 26 gennaio 2009 gli Avvocati delle parti procedevano alla discussione della controversia ed il Collegio Arbitrale si riservava la decisione della stessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

– I –

Il Collegio Arbitrale ritiene necessario affrontare in via principale quello che, secondo la stessa prospettazione fornita ed i quesiti assegnati dalla difesa del Geometra Aldo Delli Carri, costituisce l'argomento dirimente ai fini della corretta decisione del giudizio.

Si legge nell'atto di *“domanda di arbitrato e contestuale nomina*

di arbitro” del 26 aprile 2007 (cfr. premessa in fatto, innanzi pagine 2→6, e quesiti, innanzi pagine 6→7) e nella “*comparsa conclusionale*” del 15 gennaio 2009 (cfr., in particolare, pagina 1 detta) che:

(1) l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento, con nota protocollo numero 3674 del 15 aprile 2002 del Direttore Generale Dottore Gustavo D’Alessio, ha conferito al Geometra Aldo Delli Carri l’incarico di Direttore dei “*lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardo la ditta S.E.I.T. sas via Torre della Catena – Benevento*”, regolandone successivamente il compenso con la “*convenzione di incarico*” stipulata il 26 giugno 2002 tra quest’ultimo ed il predetto Direttore Generale;

(2) il compenso per siffatta opera professionale, quantificato in euro 106.880,11, nonostante i numerosi solleciti, non è mai stato corrisposto.

Alla luce di quanto innanzi si formulano, tra gli altri, al Collegio Arbitrale i seguenti quesiti:

“A. accertare e dichiarare che l’esponente, geometra Delli Carri Aldo, ha regolarmente eseguito la prestazione oggetto dell’incarico di cui alla nota prot. n. 3674 del 15.04.2002, regolata dalla convenzione del 24.06.2002 e, quindi, ha proceduto alla ricognizione e contabilizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla ditta S.E.I.T. nell’anno 2002”;

“B. accertare e dichiarare, di conseguenza, che il geometra Delli Carri Aldo è creditore nei confronti dello IACP di Benevento, per lavori eseguiti e non pagati, della somma di € 106.780,11, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare accertata nel corso del procedimento”.

La difesa dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento ha sempre contestato energicamente e sotto più angolazioni, – sin dall'atto di nomina del proprio arbitro (in data 21 maggio 2007) –, siffatta prospettazione sia in ordine alla ritenuta *estensione* della clausola compromissoria, contenuta nella convenzione del 24 giugno 2002, alla nota di conferimento di incarico protocollo numero 3674 del 15 aprile 2002, che in ordine alla competenza del costituito Collegio Arbitrale a decidere la questione sottoposta al suo esame dai quesiti di cui alle lettere A) e B) dell'atto di *“domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro”* del Geometra Aldo Delli Carri del 26 aprile 2007.

La questione, come è agevole rilevare, assume natura pregiudiziale riguardo al merito del giudizio e come tale deve essere esaminata per prima, al fine di verificare l'esistenza, o meno, di un collegamento negoziale fra gli atti richiamati (ed in caso positivo di apprezzarne la portata riguardo la clausola compromissoria).

Dalla loro lettura emergono alcune circostanze oggettive, incontroverse ed incontestabili delle quali occorre tenere debito conto.

In primo luogo si osserva che l'**oggetto** della nota protocollo numero 3674 del 15 aprile 2002 è il “**Conferimento incarico di Direzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardo la ditta S.E.I.T. sas via Torre Della catena – Benevento**”, non solo per la testuale intestazione della stessa ma anche per il suo preciso contenuto (“... *si conferisce alla S.V. formale incarico di Direttore dei lavori, come in oggetto, per tutti quei lavori precedentemente ordinati ed eseguiti, ordinati e non ancora eseguiti.*”).

Tale oggetto risulta ulteriormente confermato (qualora ve ne fosse bisogno) dalla produzione di copia di 92 ordini di lavoro alla ditta S.E.I.T. S.a.s. e di computi metrici consuntivi redatti e sottoscritti dal Geometra Aldo Delli Carri nell'anno 2002 nella specifica qualità di Direttore dei Lavori (cfr. detti in produzione di parte dell'Avvocato Natascia Delli Carri).

E', pertanto, pacifico che nella fattispecie *de qua* si controverte circa il riconoscimento economico, richiesto dal Geometra Aldo Delli Carri, dell'opera professionale di **direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti dalla ditta S.E.I.T. S.a.s.**

In secondo luogo si rileva che l'oggetto della convenzione del 24 giugno 2002 (contenente la clausola compromissoria) è determinato dal primo capoverso dell'articolo 1 (che recita: “*Lo I.A.C.P. di Benevento affida al costituito professionista gli incarichi descritti in premessa*”) e dall'espresso richiamo (fatto

nello stesso) della premessa dell'atto (nella quale si legge:
“PREMESSO che da parte dei responsabili dell'Ufficio tecnico è stata fatta presente varie volte la carenza di personale anche per l'espletamento del normale lavoro di ufficio; in attesa dell'assunzione dei cinque geometri per l'espletamento del concorso pubblico, in considerazione che il predetto professionista, già convenzionato, con Determina n. 55 fu assegnato all'Ufficio di Presidenza con compiti di relazione tra l'Ente e gli inquilini; in considerazione della determina di assegnazione, n. 91 del 20 aprile 2001, agli AA. GG. per una ricognizione tecnica ed amministrativa su tutti i locali negozio, deposito e garage e che per la sua natura laboriosa la ricognizione è ancora in corso, con splendidi risultati (basta esaminare il lavoro già svolto sui locali di c.da Capodimonte e Pace Vecchia); in considerazione che al predetto professionista fu affidato formale incarico di effettuare tutti i necessari adempimenti per addivenire ai rilievi catastali degli alloggi inseriti nel piano di vendita, Legge 560/93; in considerazione che con nota 2299 dell'11 marzo 2002 a firma del Direttore Generale, dr. Gustavo D'Alessio, si assegnava all'Ufficio Legale il geometra predetto, per rappresentare l'Ente come Consulente Tecnico di Parte nelle vertenze legali; stante la necessità e l'urgenza di espletare detti incarichi con procedimenti già avviati dallo stesso tecnico;”).

In detto oggetto, come è agevole rilevare dalla semplice lettura

dell'atto, non rientra affatto (anche) il “*Conferimento incarico di Direzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardo la ditta S.E.I.T. sas via Torre Della catena – Benevento*” di cui alla nota protocollo numero 3674 del 15 aprile 2002; né, d'altra parte, è in alcun modo evincibile dal contenuto della convenzione del 24 giugno 2002 un collegamento (sia diretto che indiretto) negoziale, funzionale e teleologico con lo stesso.

Da siffatta oggettiva constatazione di fatto discende la assoluta inapplicabilità (*rectius*, estensibilità) della clausola compromissoria contenuta nella convenzione del 24 giugno 2002 al rapporto oggetto della nota protocollo numero 3674 del 15 aprile 2002.

In ogni caso si precisa, *ad abundantiam* (poiché, come visto, nella fattispecie di causa difetta totalmente il collegamento fra i due atti), quanto la Suprema Corte ha recentemente ribadito (Cassazione Civile, Sezione I, 7 febbraio 2006, numero 2598; cfr. in dottrina da ultimo CLAUDIO CONSOLO e RAFFAELLA MURONI, “*Contratti collegati con clausole arbitrali identiche: sempre unica la potestà (e così il processo) arbitrale?*”, commento a Cassazione Civile, Sezione I, 25 maggio 2007, numero 12321, in *Corriere Giuridico*, 9/2008, pagina 1271 e seguenti): che, in presenza di due contratti tra le stesse parti e pur funzionalmente collegati, la clausola compromissoria inserita nel primo non possa estendersi alle controversie derivanti dal secondo, sfornito di equivalente clausola, non essendo in tal senso sufficiente il mero

collegamento oggettivo tra i due negozi, di cui pur il secondo certamente attuativo del primo (cfr. anche, *ex pluribus*, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 28 luglio 1998, numero 7398; Cassazione Civile, Sezione III, 19 dicembre 2000, numero 15941; Cassazione Civile, Sezione I, 11 aprile 2001, numero 5371).

Alla luce di quanto innanzi deve necessariamente concludersi per l'incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere in merito alla richiesta di accertamento della regolare esecuzione, da parte del Geometra Aldo Delli Carri, della prestazione professionale di Direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidato alla S.E.I.T. S.a.s. (di cui alla nota protocollo numero 3674 del 15 aprile 2002 del Direttore Generale, Dottore Gustavo D'Alessio, dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento), e di condanna dell'Ente al conseguente pagamento delle relative competenze.

– II –

Nell'atto del 26 aprile 2007 il Geometra Aldo Delli Carri ha sottoposto al costituendo Collegio Arbitrale anche i seguenti quesiti:

“C. accertare e dichiarare che vi è stato un indebito arricchimento dello IACP, ex art. 2041 c.c., avendo lo stesso utilizzato la prestazione svolta dal professionista su suo incarico e mai pagata”;

“D. condannare, per l'effetto, il debitore I.A.C.P. di Benevento,

in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del geometra Delli Carri della predetta somma di € 106.780,11, o di quella diversa eventualmente determinata, anche con equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui il credito è divenuto esigibile e fino all'effettivo soddisfo".

Anche in relazione alle suddette domande il Collegio Arbitrale ritiene di non essere competente ad assumere qualsiasi decisione, e ciò non soltanto per quanto esposto in “motivazione” al capo I (cfr. pagine 11 → 17 del presente lodo).

Infatti, – anche a prescindere da ogni questione relativa alla proposizione delle richieste di cui alle lettere C e D in via alternativa o in via subordinata a quelle contrattuali di cui ai quesiti di cui alle lettere A e B, – si osserva che “**l'azione di arricchimento, che è di indole generale, nascente ex lege, nel difetto di una azione dipendente da un rapporto contrattuale obbligatorio,** è ben diversa dall'azione di risarcimento, dipendente invece da una inadempienza o colpa contrattuale” (Corte Appello di Napoli, 10 febbraio 1945).

Proprio la natura sussidiaria dell'azione generale di arricchimento, affermata dall'articolo 2042 del Codice Civile, ne determina la non compromettibilità e, quindi, l'impossibilità di una sua devoluzione alla decisione arbitrale.

Infine, anche qualora si volesse ignorare il chiaro disposto degli articoli 2041 e 2042 del Codice Civile, si precisa che detta azione

non è oggetto della clausola compromissoria riportata nella convenzione intercorsa *inter partes* il 24 giugno 2002.

Per tutto quanto esposto innanzi il Collegio Arbitrale si dichiara incompetente ad esaminare e decidere (anche) la richiesta di cui alle lettere B e C dell'atto di "*domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro*" del 26 aprile 2007 proposto dal Geometra Aldo Delli Carri.

– III –

Proprio per la dichiarazione di incompetenza del costituito Collegio Arbitrale a decidere la controversia sottoposta al proprio esame, in virtù dei quesiti posti negli atti di "*domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro*" del 26 aprile 2007 (del Geometra Aldo Delli Carri) e di nomina di arbitro del 21 maggio 2007 (dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento), si ritiene equo compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio non derivando il rigetto delle domande proposte da una decisione inerente il merito della causa.

– IV –

P.Q.M.

il Collegio Arbitrale, rigettata ogni altra ulteriore domanda, così provvede:

1. Dichiarare la propria incompetenza a decidere in merito alle richieste, del Geometra Aldo Delli Carri, di accertamento della

regolare esecuzione della prestazione professionale di Direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidato alla S.E.I.T. S.a.s., – di cui alla nota protocollo numero 3674 del 15 aprile 2002 del Direttore Generale, Dottore Gustavo D'Alessio –, e di condanna dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento al conseguente pagamento delle relative competenze.

2. Dichiaro la propria incompetenza a decidere in merito alle richieste, del Geometra Aldo Delli Carri, di accertamento di indebito arricchimento ex articolo 2041 del Codice Civile, da parte dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento, per la prestazione professionale di Direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidato alla S.E.I.T. S.a.s. (svolta in suo favore) e di condanna dell'Ente al conseguente pagamento della relativa indennità.

3. Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio arbitrale.

4. Ad assorbimento di ogni precedente provvedimento, e considerato il valore indeterminabile della controversia, liquida le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale nella somma complessiva di euro 3.230,00 (tremiladuecentotrenta/00), oltre cassa previdenza avvocati ed iva come per legge, ai sensi del punto 9) della Tabella Stragiudiziale di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, di cui euro 1.292,00 (milleduecentonovantadue/00), oltre cassa previdenza avvocati

ed iva, al Presidente ed euro 969,00 (noventosessantanove/00), oltre cassa previdenza avvocati ed iva, a ciascuno degli altri due Componenti.

5. Liquidida nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre cassa previdenza avvocati ed iva, il compenso dovuto al Segretario del Collegio Arbitrale.

6. Pone il pagamento delle spese di funzionamento del Presidente del Collegio Arbitrale e del Segretario, come innanzi liquidate, oltre gli accessori di legge (cassa previdenza avvocati ed iva), per intero a carico del Geometra Aldo Delli Carri ed a carico di entrambe le parti le spese di funzionamento dei rispettivi Componenti del Collegio Arbitrale. Pone il vincolo di solidarietà ex articolo 814 c.p.c. esclusivamente per il pagamento delle spese di funzionamento del Presidente del Collegio e del Segretario.

Così deciso dagli Arbitri riuniti in conferenza personale in data 9 febbraio 2009 presso la sede dell'arbitrato.

9 febbraio 2009 Avvocato Ugo Campese – Presidente

9 febbraio 2009 Avvocato Luigi Boccalone – Componente

9 febbraio 2009 Avvocato Mario Verrusio – Componente

9 febbraio 2009 Avvocato Massimiliano Tomaciello – Segretario